Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TRENTOLA-DUCENTA

TITOLO 01 PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01 L`ATTIVITA' COMUNALE

01. IL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA ENTE LOCALE AUTONOMO ENTRO L`UNITA' DELLA REPUBBLICA PERSEGUE L`AUTOGOVERNO E PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA PROPRIA COMUNITA', SECONDO LE NORME DELLA COSTITUZIONE LE LEGGI ED I PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO DELLO STATO,
LE LEGGI DELLA REGIONE DELLA QUALE FA PARTE LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02
STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA HA COME SEGNO DISTINTIVO LO STEMMA COSTITUITO DA: TRE SPIGHE DI GRANO IN CAMPO ROSSO CON GAMBI IN CAMPO VERDE CON FASCIA MEDIANA GRIGIA CHE DIVIDE I DUE CAMPI INSERITE IN UNO SCUDO SORMONTATO DA CORONA E CIRCONDATO, NELLA PARTE SOTTOSTANTE, DA FOGLIE DI ALLORO E QUERCIA.
02. INSEGNA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE UFFICIALI E' IL GONFALONE, NEL QUALE CAMPEGGIA LO STEMMA.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`USO DEL GONFALONE AL DI FUORI DELLE CERIMONIE UFFICIALI.

ART. 03 TERRITORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER 668 KMQ. E CONFINA CON QUELLO DEL COMUNE DI: PARETE, LUSCIANO, AVERSA, S. MARCELLINO, GIUGLIANO E VILLA LITERNO.
02. IL COMUNE SI COMPONE DEL SOLO CAPOLUOGO DAL QUALE PRENDE LA DENOMINAZIONE E NEL QUALE HANNO SEDE GLI ORGANI ISTITUZIONALI E GLI UFFICI.

ART. 04 FINALITA'

01. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' POLITICHE E SOCIALI CHE LA COSTITUZIONE ASSEGNA ALLA REPUBBLICA.
02. OPERA PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELL`UGUAGLIANZA E DELLA PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI.
03. RICONOSCE COME VALORE POSITIVO E POTENZIALE PER LA COMUNITA' INTERA DEL COMUNE IL PROGRESSO DI UNA SOCIETA' MULTIETNICA FONDATA SUL RECIPROCO RISPETTO E SULLA VALORIZZAZIONE DELLE RISPETTIVE CULTURE.
04. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' OPERANDO PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI.
05. PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO TERRITORIALE.
06. CONCORRE, INOLTRE A REALIZZARE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO, SOCIALE E MORALE DELLA PROPRIA COMUNITA', TENENDO A:
A) ASSICURARE LA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, LA TUTELA DEI LORO DIRITTI E LA VALORIZZAZIONE DELLE LORO ATTITUDINI E CAPACITA' PROFESSIONALI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) GARANTIRE, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI POSITIVE, LA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE ED ECONOMICA DELLA DONNA;
C) ASSICURARE LA FUNZIONE SOCIALE DELL`INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE PROMUOVENDO LO SVILUPPO DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE;
D) REALIZZARE UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA SALUTE, CAPACE DI AFFRONTARE OGNI FORMA DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL RESPONSABILE COINVOLGIMENTO DELLE AGGREGAZIONI DEL VOLONTARIATO;
E) RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA CULTURA FINO AI LIVELLI PIU' ALTI;
F) TUTELARE E SVILUPPARE LE RISORSE AMBIENTALI TERRITORIALI E NATURALI NELL`INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' ED IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA;
G) SOSTENERE INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E FOLKLORISTICHE PROMOSSE ANCHE DA ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI, TENDENTI ALLA FORMAZIONE DELLA GIOVENTU' SECONDO I VERI VALORI ETICI DI ONESTA', GIUSTIZIA E LIBERTA';
H) OPERARE AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE AI SENSI DELL` ARTT. 22 LEGGE 241/90 .

ART. 05 PROGRAMMAZIONE E COLLABORAZIONE
01. IL COMUNE NEL PERSEGUIRE LE PROPRIE FINALITA' ASSUME IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PONE A FONDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' IL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE E LA PROVINCIA DELLE QUALI FA PARTE NONCHE' CON GLI ALTRI ENTI.
02. RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI DELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERMEDIE DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CHE ESPRIMONO INTERESSI DI RILEVANZA SOCIALE, A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE ED ALL`ATTUAZIONE DELLE SUE SCELTE PROGRAMMATICHE ED AMMINISTRATIVE E NE PROMUOVE L`ESERCIZIO IN CONFORMITA' DEI PRINCIPI DEL PRESENTE STATUTO.
03. GARANTISCE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', COME PRESUPPOSTO PER UNA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DELLA PROPRIA COMUNITA'.

TITOLO 02 ORGANI DEL COMUNE
ART. 06 ORGANI ISTITUZIONALI
01. SONO ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

SEZIONE 01 IL CONSIGLIO
ART. 07
01. IL CONSIGLIO E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
A) GLI STATUTI DELL`ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA CODIFICAZIONE DI FORMA ASSOCIATIVE;
E) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
F) L`ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL`ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
G) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL` ARTT. 96 COMMA 05 LEGGE 142/90 ;
03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 08 COSTITUZIONE, ELEZIONE DURATA IN CARICA
01. LA COMPOSIZIONE, L`ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO SONO FISSATI DALLA LEGGE.
02. LA LEGGE DISCIPLINA ANCHE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA', DI DECADENZA E DI SOSPENSIONE DALLA CARICA DEI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIERI.

ART. 09 INSEDIAMENTO
01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO PER LA SUA PRIMA ADUNANZA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
02. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE SONO DIRAMATI DAL CONSIGLIERE ANZIANO, DAL CONSIGLIERE, CIOE' CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E DELIBERA SULLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLE LEGGI DELLO STATO.

ART. 10
I CONSIGLIERI
01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L`INTERO COMUNE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. OGNI CONSIGLIERE SECONDO LE PROCEDURE STABILITE NEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO HA DIRITTO DI:
A) ESERCITARE L`INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
B) FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;
C) OTTENERE INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL`ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO, SENZA CHE POSSA ESSERE APPOSTO IL SEGRETO DI UFFICIO SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. OGNI CONSIGLIERE ELEGGE PROPRIO DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE.

ART. 11 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE
01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO.
02. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L`ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.
03. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

ART. 12 GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, COMPOSTI DI ALMENO TRE COMPONENTI E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.
02. IL GRUPPO PUO' ESSERE FORMATO ANCHE DI UN SOLO CONSIGLIERE, ALL`ATTO DELL`INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO UNA LISTA PRESENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE ABBIA ESPRESSO UN SOLO CONSIGLIERE.
03. QUALORA NON SI COSTITUISCANO I GRUPPI E NELLE MORE DELLA LORO COSTITUZIONE I CAPI GRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI DELLA GIUNTA, GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER CIASCUNA LISTA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 13 DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE PROVVEDE ANCHE ALLA FORMULAZIONE DELL`ORDINE DEL GIORNO ED ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI.

02. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO ALTRESI', SU RICHIESTA DELLA GIUNTA E SU DOMANDA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER LA TRATTAZIONE DI SPECIFICI ARGOMENTI. IN TALE ULTIMO CASO LA RIUNIONE CONSILIARE DEVE AVER LUOGO NEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA DOMANDA CON L`ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI RICHIESTI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO ORDINARIE E STRAORDINARIE. SONO ORDINARIE LE ADUNANZE DISPOSTE DAL SINDACO PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, NONCHE' SUGLI ARGOMENTI PREVISTI DALL` ARTT. 03 DELLA LEGGE 08.06. 1990 N. 142 AL COMMA 02 LETTERA B) .

03. SONO STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE.

04. LE ADUNANZE POSSONO ESSERE DICHIARATE URGENTI NEL QUAL CASO NELL`AVVISO DI CONVOCAZIONE E' FATTA ESPRESSA MENZIONE DELLA CIRCOSTANZA.

05. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE CON IL CORREDO DELL`ORDINE DEL GIORNO DELL`ADUNANZA SONO DIRAMATI DAL SINDACO A MEZZO DEL MESSO COMUNALE NEL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLE ADUNANZE ORDINARIE, TRE GIORNI PRIMA DI QUELLE STRAORDINARIE E VENTIQUATTRO ORE PRIMA DI QUELLE URGENTI. IN TALE ULTIMO CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI NE FACCIA RICHIESTA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DIFFERITE AL GIORNO SEGUENTE.

06. L`ORDINE DEL GIORNO E' PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO A CURA E SOTTO RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELL`ADUNANZA I RELATIVI ATTI SONO DEPOSITATI IN SEGRETERIA 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

07. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L`INTERVENTO ALMENO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI, SALVO I CASI IN CUI E' PRESCRITTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA. NELLE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE SONO QUELLE CHE FANNO SEGUITO AD ALTRA RISULTATA INFRUTTUOSA PER MANCATO INTERVENTO DI CONSIGLIERI, E' SUFFICIENTE LA PRESENZA DI 04 CONSIGLIERI.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

09. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E LA PRESIDENZA DELL`ADUNANZA SPETTANO AL CONSIGLIERE ANZIANO NEI CASI PREVISTI DALL` ARTT. 34 COMMA 02 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI PERMANENTI NEL NUMERO E SECONDO LE MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO.

02. I GRUPPI DESIGNANO I COMPONENTI LE COMMISSIONI IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ENTITA' NUMERICA, IN MODO DA ASSICURARE LA PRESENZA DI CIASCUN GRUPPO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI, DI NORMA NON SONO PUBBLICHE.

04. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI FUNZIONARI E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEL SEGRETARIO COMUNALE.
05. HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L`ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI SENZA CHE SIA OPPOSTO IL SEGRETO D`UFFICIO.

ART. 15 COMMISSIONI SPECIALI
01. IL CONSIGLIO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI SECONDO LE MODALITA'
STABILITE DAL REGOLAMENTO PER FINALITA' SPECIFICHE E CON DURATA LIMITATA AL PERSEGUIMENTO DELLA FINALITA' ISTITUTIVA PER LO
SVOLGIMENTO DI INCHIESTE SU MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE OVVERO INDAGINI E STUDI SU MATERIE COMUNQUE DI INTERESSE DEL COMUNE.

SEZIONE 02 LA GIUNTA COMUNALE
ART. 16 COMPETENZE
01. LA GIUNTA, IN COERENZA CON L`INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO, ESERCITA ATTIVITA' DI PROMOZIONE,
DI INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. IN GENERALE LA GIUNTA:
A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AL SINDACO O AL SEGRETARIO
COMUNALE;
B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;
C) PREDISPONE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL`APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;
D) PREDISPONE PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI
ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE DA SOTTOPORRE, POI ALL`APPROVAZIONE CONSILIARE;
E) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
F) PROPONE AL CONSIGLIO LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O ALTRI ENTI, NONCHE' LA SOSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME
ASSOCIATIVE, LA ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;
G) PROPONE:
- L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E DI SERVIZI;
- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI; GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI DI IMMOBILI E LE RELATIVE
PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.
03. SPETTA, ALTRESI' ALLA GIUNTA:
A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L`ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
B) CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.
04. PUO' DELIBERARE IN VIA D`URGENZA LE VARIAZIONI AL BILANCIO. LA RELATIVA DELIBERAZIONE E' SOTTOPOSTA A RATIFICA CONSILIARE NEI
60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
05. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 17 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA SI COMPONE DEL SINDACO CHE NE DISPONE LA CONVOCAZIONE E NE PRESIEDE I LAVORI, E DI 06 ASSESSORI, ELETTI TUTTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE FRA I CITTADINI CHE NON FANNO PARTE DEL CIVICO CONSESSO, CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE E DI ASSESSORE.

02. LA GIUNTA E' RESPONSABILE DI FRONTE AL CONSIGLIO ED ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MODO COLLEGIALE, SALVO QUELLA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELEGATA AI SINGOLI ASSESSORI DAL SINDACO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PROVVEDE IL VICE SINDACO O IN MANCANZA ANCHE DI QUESTI L`ASSESSORE ANZIANO.

04. E' VICE-SINDACO L`ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO LA DELEGA GENERALE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

05. ASSESSORE ANZIANO E' IL COMPONENTE DELLA GIUNTA PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. L`ANZIANITA' FRA GLI ASSESSORI E' DETERMINATA CON LO STESSO CRITERIO.

07. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DI VOTI. IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

08. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 18 ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

01. IL CONSIGLIO ELEGGE NEL PROPRIO SENO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, SU CONVOCAZIONE E SOTTO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CON LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE E' DEPOSITATO IN SEGRETERIA ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL`ADUNANZA.

03. L`ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE, PENA LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO.

04. L`ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, INDICANDO A TALE FINE, TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 19 MOZIONE E SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SEGUITO ALL`APPROVAZIONE PER APPELLO NOMINALE E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA. LA MOZIONE, SOTTOSCRITTA DA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO POLITICO E PROGRAMMATICO E DALL`INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE. ESSA VA POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
03. LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELL`ADUNANZA COMPETONO AL SINDACO.
04. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA.
05. SINDACO ED ASSESSORI USCENTI POSSONO ESSERE RIELETTI NEL NUOVO ESECUTIVO.

ART. 20 REVOCA E DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI
01. IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, PUO' REVOCARE SINGOLI ASSESSORI SECONDO LE MODALITA' DI VOTAZIONE DI CUI AL COMMA SEGUENTE.
02. ALLA COSTITUZIONE DELL`ASSESSORE REVOCATO SI PROCEDE NELLA STESSA SEDUTA SU PROPOSTA DEL SINDACO PER APPELLO NOMINALE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IN UNA PRIMA VOTAZIONE, ED A MAGGIORANZA DI VOTI IN UNA SECONDA VOTAZIONE DA EFFETTUARSI NELLA STESSA SEDUTA.
03. ANALOGAMENTE SI PROVVEDE NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DI SINGOLI ASSESSORI.
04. LE DIMISSIONI VANNO PRESENTATE AL SINDACO CHE PROVVEDERA' SOTTOPORLE AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA. ESSE SONO EFFICACI DAL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.
05. IN ATTESA DELLA SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI NON PIU' IN CARICA O TEMPORANEAMENTE IMPEDITI, IL SINDACO NE ASSUME DIRETTAMENTE LE FUNZIONI O INCARICA ALTRO ASSESSORE.

ART. 21 DECADENZA DELLA GIUNTA
01. LE DIMISSIONI O COMUNQUE LA CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DALL`INTERA GIUNTA.
02. PER L`ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO, IL CONSIGLIO E' CONVOCATO NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL SINDACO CHE PRESIEDERA' LA SEDUTA.
03. VA PROVVEDUTO ENTRO IL SESSANTESIMO GIORNO COME PRESCRITTO DALL` ARTT. 34 COMMA 02 LEGGE 142/90 .

SEZIONE 03 IL SINDACO
ART. 22 FUNZIONI
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
02. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL PREFETTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. SUO DISTINTIVO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
04. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE.
05. EMANA I REGOLAMENTI COMUNALI.
06. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, FISSANDO L`ORDINE DEL GIORNO, SALVI I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
07. DIRIGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE, SECONDO LE LEGGI, IL PRESENTE STATUTO E I REGOLAMENTI.
08. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI E SOSPENDE NEI CASI D`URGENZA I DIPENDENTI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.
09. RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA.
10. RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO.
11. COORDINA, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
12. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALTRESI' ALLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 23 DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO IL SINDACO SVOLGE LE FUNZIONI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE.
02. IN PARTICOLARE SOVRINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI AMPLIAMENTI DEMANDATIGLI DALLA LEGGE IN MATERIE ELETTORALE DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.
B) ALL`EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, SANITA' E IGIENE PUBBLICA.
C) ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE SPECIFICHE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE.
03. NELLE MATERIE DI CUI AL PUNTO 02 PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO IL SINDACO PUO' DELEGARE L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 24 DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. OLTRE ALLA DELEGA GENERALE AD UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI CUI ALL` ARTT. 17 DEL PRESENTE STATUTO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, SENTITA LA GIUNTA, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE.
02. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L`ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.
04. NELL`ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE.

ART. 25 POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO
01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO IL SINDACO ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, DI EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE VARI PERICOLI CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

TITOLO 03 FINANZA E CONTABILITA'
ART. 26 ORDINAMENTO FINANZIARIO
01. L`ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATA ALLA LEGGE.
02. NELL`AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISERVE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 27 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA IMPOSTE PROPRIE: ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONE DI IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI: TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI; TRASFERIMENTI ERARIALI; TRASFERIMENTI REGIONALI; ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE IN NATURA PATRIMONIALE; RISORSE PER INVESTIMENTI; ALTRE ENTRATE.
02. NELL`AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE, IL COMUNE ISTITUISCE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE E TASSE, NONCHE' TARIFFE ADEGUANDO QUESTE ULTIME PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 28 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
01. IL SINDACO O SUO DELEGATO CURA LA TENUTA DELL`INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE RIVISTO DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL`ESATTEZZA DELL`INVENTARIO E DEI RELATIVI ATTI SONO RESPONSABILI IL SINDACO O SUO DELEGATO IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DELL`UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO.

ART. 29 CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
01. L`ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE, COME QUELLO FINANZIARIO, E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO PER L`ESERCIZIO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL`UNIVERSALITA' DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

ART. 30 CONTABILITA' COMUNALE; IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.

ART. 31 REVISIONE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA 03 MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, CHE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI RAGIONIERI.

03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA E SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA.

04. I REVISORI DEI CONTI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PUO' PARTECIPARE A TUTTE LE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SU INVITO DEL SINDACO CON VOTO CONSULTIVO.

06. ESERCITA, ALTRESI', TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 32 REGOLAMENTO PER LA CONTABILITA'

01. APPOSITO REGOLAMENTO, CONTIENE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE

ART. 33 ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. SI APPLICANO PER GLI APPALTI DEI LAVORI E DELLE OPERE LE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITA' RECATE DALLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LEGGIO DELLO STATO, E IN PARTICOLARE DALLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 E DAL D.L. 12 GENNAIO 1991 N. 05 .
04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L`ASSESSORE DELEGATO FINO A QUANDO IL COMUNE NON DISPORRA' DI DIPENDENTI INQUADRATI NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA NELL`ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .
06. DELL`ATTIVITA' CONTRATTUALE E' ADOTTATO APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 04 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
SEZIONE 01 GLI UFFICI
ART. 34 ORDINAMENTO DELL`UFFICIO
01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:
A) LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;
B) L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL`ENTE STABILITO DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI VIGENTI.
02. I SUCCITATI REGOLAMENTI INDIVIDUANO IL PERSONALE E LE POSIZIONI DI LAVORO APICALI, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.
03. LE NORME REGOLAMENTARI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' AFFIDATA AL PERSONALE RESPONSABILE DEI SERVIZI.
04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE PER OBIETTIVI DETERMINATI POSSA ADDIVENIRSI A COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTA PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL`ARTT. 2229 DEL C.C. .

ART. 35 DEL PERSONALE
01. LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE SARA' UNIFORMATO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEGLI ACCORDI NAZIONALI RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL CAPO DELLO STATO SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL`ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .
02. E' RISERVATA IN PARTICOLARE, AL REGOLAMENTO LA DISCIPLINA DELLE NORME DI ACCESSO ALL`IMPIEGO, DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA', ALTRESI', LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROVVEDIMENTO, LA DESTITUZIONE E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
04. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COSTITUITA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DELL`ENTE, DESIGNATO DAL PERSONALE. NEL REGOLAMENTO LA MATERIA SARA' DISCIPLINATA IN MODO DA ASSICURARE CHE NESSUN DIPENDENTE POSSA ESSERE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GIUDICATO DA ALTRI DI QUALIFICA INFERIORE.

ART. 36 IL SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO
01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE, TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.
02. LA LEGGE REGOLA L`INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE OLTRE AD AVERE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L`ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, COORDINA L`ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PARTECIPA ED ASSISTE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA ED IMPEDIMENTO.
05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' I REQUISITI E LE MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO E LE ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEL VICE SEGRETARIO.

ART. 37 LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA DEBBONO ESSERE ESPRESSI I PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI IDENTIFICA NEL FUNZIONARIO, DELLA QUALIFICA APICALE SECONDO LA TIPOLOGIA DELL`ENTE, PREPOSTO AL SERVIZIO.
03. L`ORGANO DELIBERANTE MOTIVA ADEGUATAMENTE LA DELIBERAZIONE PRESA NONOSTANTE IL PARERE DI ILLEGITTIMITA' DELLA RELATIVA PROPOSTA ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

SEZIONE 02 SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART. 38 PRINCIPI GENERALI
01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L`IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 39 GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`ASSUNZIONE DELL`IMPIANTO E DELL`ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA; QUANDO LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L`ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE, A RILEVANTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DA EROGARE, PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO GIA' AFFIDATO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL` ARTT. 03 DEL D.P.R. 01 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

ART. 40 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONALI
01. L`AZIENDA SPECIALE E' UN ENTE STRUMENTALE DELL`ENTE LOCALE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE.
02. L`ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL`ENTE LOCALE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
03. ORGANI DELL`AZIENDA E DELL`ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE E CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. PER LA REVOCA SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALL`ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI.
04. L`AZIENDA E L`ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L`OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L`EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.
05. NELL`AMBITO DELLA LEGGE, L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL`ENTE LOCALE DA CUI DIPENDONO.
06. L`ENTE LOCALE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.
07. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL`ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL`AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.
08. IL CONSIGLIO COMUNALE HA IL POTERE DI DICHIARARE SCIOLTA L`AZIENDA O LA ISTITUZIONE QUANDO SOPRAGGIUNGONO GRAVI MOTIVI. IL PROVVEDIMENTO DI SCIOGLIMENTO DEVE ESSERE MOTIVATO.

SEZIONE 02 FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE
ART. 41 CONVENZIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, DELLA QUALE FA PARTE, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LE CONVENZIONI DEBBONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 42 CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZIO CON ALTRI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL` ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, ED UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 43 UNIONE DEI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CON TERMINI PER L`ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L`ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL`UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DELL`UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL`UNIONE.

04. IL REGOLAMENTO DELL`UNIONE:

A) PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL`UNIONE STESSA SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI E NE DISCIPLINA LE FORME;

B) CONTIENE L`INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL`UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

ART. 44 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L`ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL`OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA' IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L`ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.
04. QUALORA L`ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO I TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DALL`ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05 PARTECIPAZIONE POPOLARE
SEZIONE 01 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 45 LIBERE FORME ASSOCIATIVE
01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, ASSICURANDONE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALL`ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E GARANTENDONE L`ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, MOVIMENTI, COMITATI DI CITTADINI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA POSSONO ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

ART. 46 CONSULTAZIONI E CONSULTE DI SETTORI
01. IL COMUNE PUO' CONSULTARE, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON LO STESSO REGOLAMENTO APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, ISTITUISCE LE CONSULTE DI SETTORE, ASSICURANDO LORO L`ESERCIZIO DI FUNZIONI CONSULTIVE, DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO PER GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

ART. 47 DIRITTO DI PETIZIONE
01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 45 COMMA 01 POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.
03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 48 - INTERROGAZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 45 - COMMA
01. POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 49 DIRITTO DI INIZIATIVA
01. L`INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI AL 31 DICEMBRE DELL`ANNO PRECEDENTE.
03. SONO ESCLUSE DALL`ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
A) REVISIONE DELLO STATUTO;
B) TRIBUTI E BILANCI;
C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
D) DESIGNAZIONE E NOMINE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L`AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.
05. IL COMUNE NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

ART. 50 PROCEDURA PER L`APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
01. IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ESAMINATO DALLA GIUNTA CHE DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.
02. NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI IL SINDACO ISCRIVERA' L`ARGOMENTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA NEL MERITO ENTRO TRE MESI.

ART. 51 REFERENDUM CONSULTIVO
01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L`INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL` ARTT. 49 , COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.
02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO QUANDO VI SIA:
A) RICHIESTA SOTTOSCRITTA DA UN VENTESIMO DEGLI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL`ANNO PRECEDENTE;
B) RICHIESTA DA ARTE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L`AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.
05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL`ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE IL PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM

ART. 52 NOMINA
01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBIA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL`INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL`APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 61 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 53 REQUISITI
01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.
02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:
A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI;
C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE.

ART. 54 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA
01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.
02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL`ARTT. 36 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 55 SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'
01. L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA COMUNALE.
02. ALL`ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D`INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL`AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.
03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN`INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO.

ART. 56 RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONE AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L`AZIONE, INVIA:
A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;
C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL`ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 57 MODALITA' E PROCEDURA D`INTERVENTO
01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE D`INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

SEZIONE 02 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 58 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L`AVVISO DEL PROCEDIMENTO A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.
02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.
03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI ESAMINARE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 59 COMUNICAZIONE DELL`AVVISO DEL PROCEDIMENTO
01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL`AVVISO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:
A) L`UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) L`OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO;
C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.
02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,
L`AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE
A) , B) ,
C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL`AMMINISTRAZIONE.

SEZIONE 03 DIRITTO DI ACCESSO E E DI INFORMAZIONI
ART. 60 PUBBLICITA' DEGLI ATTI
01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI
UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE CHE NE VIETI
L`ESIBIZIONE QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO
SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.
02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 61 DIRITTO DI ACCESSO
01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI
DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E
PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

ART. 62 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. I REGOLAMENTI SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEBBONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
STATUTO.

TITOLO 06 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 63 MODIFICHE DELLO STATUTO
01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA
PREVISTA DALLA LEGGE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON SIA DECORSO ALMENO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.